

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Sede di Ravenna

Codice Fiscale n.80062590379

=====

Repertorio n. _____

del _____

SCHEMA CONTRATTO DI COTTIMO

Per _____ l'esecuzione _____ dell'intervento:

L'anno 2015 il giorno ____ del mese di _____, presso la Sede di Ravenna del Servizio suintestato tra i Signori:

Ing. Mauro Vannoni, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m. e n. 335/2015;

e

Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ (____), via _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ p.a. con sede a _____ (____) in Via _____, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ al n. _____, come attestato con certificato del _____; codice fiscale e partita IVA _____; posizione INPS _____ presso ufficio di _____, posizione INAIL _____, presso ufficio di _____, posizione Cassa Edile _____ presso Ufficio di _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

P R E M E S S O

- che con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ è stato approvato il _____ progetto _____ esecutivo _____ dell'intervento " _____ " codice CIG _____, codice CUP _____, per un importo dei lavori da affidare di € _____, di cui € _____ oggetto dell'offerta e € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per l'affidamento dei lavori di cui sopra si è ritenuto opportuno procedere mediante cottimo, ai sensi dell'art.125, 1° comma del D.Lgs.n.163/06 e del Regolamento della Regione Emilia-Romagna n.44 del 27/11/2001, previa gara informale esperita tra Imprese specializzate nel settore;

- che in seguito a gara informale del _____, il cui verbale di gara è stato redatto in data _____, i lavori sono stati affidati all'Impresa _____ per il prezzo complessivo di € _____ come di seguito specificato, in seguito all'offerta del _____ % di ribasso sul prezzo posto a base di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse, generalizzate come in premessa, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori in premessa indicati, che possono riassumersi sommariamente in:

- _____
- _____
- _____
- _____

così come specificato nel capitolato di cottimo. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Art. 2

DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che le parti dichiarano di aver depositato agli atti del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Ravenna, dopo averli letti e sottoscritti in ogni facciata in segno di completa conoscenza e accettazione:
2. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti a norma dell'art.137 del D.P.R.207/2010:
 - Capitolato di Cottimo fiduciario comprensivo dell'Elenco Prezzi Unitari redatto dall'Ufficio tecnico di questo Servizio, che si allega sotto la lettera A);
 - Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);
 - Cronoprogramma, che si allega sotto la lettera C);
 - Elaborati grafici progettuali anche se non materialmente allegati;
 - Piano Sostitutivo di Sicurezza redatto dall'impresa cottimista, anche se non materialmente allegato;
 - Piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa cottimista, anche se non materialmente allegato;
 - Polizze di garanzia, anche se non materialmente allegate;

- Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n.966 del 30/06/2014, anche se non materialmente allegato.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di cottimo si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n.163/06 e s.m., dal D.P.R. n.207/2010 e s.m., dal capitolato generale di cui al DM LL.PP. n.145/2000 nelle parti non abrogate, dal Regolamento Regionale n.44/01.

Art.3

AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale viene fissato nella somma complessiva di € _____, di cui € _____ per lavori veri e propri più € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'I.V.A. di legge.

2. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art.53, comma 4 del D.Lgs. n.163/06, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n.163/06.

4. I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dall'art.133 del D.Lgs. n.163/06.

Art.4

MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

1. I lavori potranno essere consegnati, sotto le riserve di legge, dopo l'aggiudicazione definitiva e la produzione da parte dell'appaltatore dei documenti richiesti e, comunque, non oltre 45 giorni dalla approvazione del contratto da parte dei competenti organi regionali.
2. In ogni caso, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante copia della polizze assicurative previste e, ai sensi del comma 4, art. 100, D.Lgs. n. 81/08, deve mettere a disposizione copia dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i. accettati dalla stazione appaltante.
3. L'inizio delle attività sarà certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione tra le parti di apposito verbale di consegna lavori, redatto e disposto in conformità degli artt. 153 e seguenti del DPR 207/2010 che dovrà avvenire il 01/09/2015.
4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 70 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi e comunque entro il 31/12/2015.

Art.5

PENALI

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile all'impresa cottimista, si applica per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale pari all' uno per mille dell'importo netto contrattuale.

2. L'ammontare della penale sarà contabilizzato nel conto finale a debito dell'Impresa.

Art.6

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato di cottimo agli artt. ____ e _____, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - b) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - c) le vie di accesso al cantiere;
 - d) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal Sig. _____, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire ed autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore

per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art.7

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, così come prorogato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.L. 192/2014, convertito in L.11/2015, in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € _____ (_____) comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5 % di cui all'articolo 7, del D.P.R. 207/2010, che verrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL. Il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato e all'erogazione a

favore dell'appaltatore.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC).

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n.163/06, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il Servizio Gestione della Spesa Regionale della Regione Emilia-Romagna provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M. 23.01.2015 ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

8. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli

obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: XSTBX1. Il Codice di Impegno è _____.

Articolo 8

REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o tutte le opere

ultimate.

Art.9

PAGAMENTI PER LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell'elenco allegato, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Art.10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento da parte dell'appaltatore, con le modalità stabilite dagli artt.136 e 137 del D.Lgs. 163/06 e dall'art.9/3° del R.R.44/2001.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 11

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n.163/06.

3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. In proposito, ai sensi dell'art.118, comma 6, del D.Lgs. n.163/06, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti medesimi.

Art.12

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente contratto non supera il valore complessivo di €150.000,00.

Art.13

DIVIETO DI SUBCONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario ad eccezione delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei lavori e dei noli a freddo ed a caldo, di cui l'impresa cottimista resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante

Art.14

GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, pari a € _____ è stata costituita in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n.123/2004 aggiornati alle modifiche introdotte dall'art.113 del D.Lgs. n.163/06, mediante

garanzia fidejussoria n. _____ del _____ rilasciata da

_____.

2. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali la stazione appaltante potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06.

Art.15

RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 129, del D.Lgs. n.163/06 l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n.123/2004, che tiene indenne la stazione appaltante per danni

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero _____, emessa in data _____, rilasciata da _____-Agenzia _____, per i seguenti massimali:

- per danni alle opere:

- PARTITA 1 - opere da realizzare: importo di aggiudicazione dei lavori comprensivo di I.V.A. arrotondato ai mille euro;
- PARTITA 2 - opere preesistenti: € _____;
- PARTITA 3 - demolizione e sgombero: € _____;

- per responsabilità civile verso terzi : € _____.

Art. 16

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa _____, in persona del legale rappresentante, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

8. L'impresa aggiudicataria assume l'impegno a dare immediata comunicazione alla regione e alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Bologna, della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

CONTROVERSIE

1. La definizione delle controversie che insorgessero fra la stazione appaltante e l'appaltatore, saranno trattate secondo le procedure di cui all'art.240 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.
2. In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le controversie derivanti dal presente contratto spetta, ai sensi dell'art.20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 18

DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI O DI CONTRATTI DI LAVORO A EX DIPENDENTI REGIONALI.

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Art.19

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A., interamente a carico della stazione appaltante.
3. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.

Art.20

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Ravenna presso gli uffici comunali.

Art.21

EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi regionali.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Per il Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Mauro Vannoni)

documento firmato digitalmente

L'appaltatore

(Sig. _____)

documento firmato digitalmente

Per specifica approvazione delle clausole vessatorie (artt. 1469 bis ss. Codice civile) di cui all' art. 7 del presente contratto, in applicazione della nuova disciplina sui pagamenti nei lavori pubblici ex D.Lgs.n.231/2002 come modificato dal D.Lgs.n.192/2012:

L'appaltatore

(Sig. _____)

documento firmato digitalmente